



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PINZGER e THALER AUSSERHOFER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 2012

Semplificazione delle comunicazioni concernenti i rapporti di lavoro

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge propone di semplificare gli adempimenti a carico dei datori di lavoro, riducendo la quantità di informazioni da trasmettere ai servizi per l'impiego, senza peraltro ridurre la qualità e la quantità delle informazioni che vengono poste a disposizione delle diverse amministrazioni.

In particolare, viene previsto che il datore di lavoro, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, comunichi al centro per l'impiego il codice fiscale e la data di assunzione del lavoratore.

Si prevede, altresì, che le ulteriori informazioni necessarie alle diverse amministra-

zioni vengano comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) con cadenza mensile, per poi confluire in un archivio al quale avranno accesso tutti gli enti interessati, sottraendo il datore di lavoro all'onere di comunicare le medesime informazioni più volte ed ad un pluralità di amministrazioni.

Il disegno di legge proposto non è volto a modificare la capacità di intervento degli organi di vigilanza, in capo ai quali viene mantenuta la disponibilità degli strumenti necessari per accertare in tempo reale la legittimità della presenza del lavoratore sul luogo di lavoro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 9-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, della legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, i commi 2 e 2-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

«2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro prima dell'inizio della prestazione lavorativa, mediante forme di comunicazione aventi data certa, anche telematiche. La comunicazione deve indicare il codice fiscale del datore di lavoro, il codice fiscale del lavoratore e la data di assunzione. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, può essere indicata anche la data presunta di cessazione del rapporto di lavoro. Gli ulteriori elementi che il datore di lavoro è tenuto a comunicare ai servizi per l'impiego e agli istituti previdenziali e assistenziali, ivi comprese le comunicazioni di cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro, sono trasmessi mensilmente in via telematica ai sensi dell'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2-*bis*. In caso di urgenza o di forza maggiore, ivi comprese le fattispecie previste all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive

modificazioni, la comunicazione può essere effettuata entro il quinto giorno non festivo successivo alla data dell'assunzione».

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, adottato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 30 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2007, sono apportate le modifiche necessarie per adeguarlo alle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996, articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, come sostituiti dal comma 1 del presente articolo, nonché sono definite le modalità con le quali gli enti e le amministrazioni interessate acquisiscono e condividono le informazioni comunicate dai datori di lavoro, di cui ai medesimi commi 2 e 2-bis.